

Delibera n. 645 del 29-01-1998

Proposta di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione televisiva, a termini dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato prevista dall'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Prot. 18/98 Il Relatore comunica:

La disciplina del sistema radio televisivo nazionale è contenuta nella legge 6 agosto 1990, n. 223, più nota come "Legge Mammi".

La legge citata prevede in particolare che la pianificazione delle radiofrequenze sia effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione.

Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione e determina le aree di servizio degli impianti e, per ciascuna area, la localizzazione degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. Il piano suddivide il territorio nazionale in bacini d'utenza, risultanti dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio, coincidenti di regola con il territorio delle singole regioni. Dopo aver assicurato alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio radiotelevisivo pubblico, il piano individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza.

Lo schema di piano è predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni dei titolari delle emittenti private e previo parere delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Contro tale previsione le province autonome hanno sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità per violazione delle competenze provinciali esclusive in materia di urbanistica per quanto riguarda l'aspetto della localizzazione degli impianti di radiodiffusione.

Con sentenza n. 21 del 17-24 gennaio 1991 la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso delle province autonome, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, quattordicesimo comma, della legge nazionale nella parte in cui prevede solamente un parere delle Province autonome, anziché un'intesa con le stesse.

La legge "Mammi" prevede l'approvazione del piano di assegnazione con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'approvazione del piano di assegnazione comporta per le regioni e le province autonome la necessità di adeguare i rispettivi strumenti urbanistici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti. A loro volta i comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici ai piani regionali o provinciali entro sessanta giorni dall'adeguamento di quest'ultimi. superficie per l'installazione degli impianti.

Con D.P.R. 20 gennaio 1992 è stato approvato il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, prescindendo, per quanto concerne le province autonome, dall'intesa come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 21/1991. Le due province sollevavano pertanto dinanzi alla Corte medesima conflitto di attribuzione con lo Stato. La Corte costituzionale con propria sentenza n. 6 del 12-19 gennaio 1993, nel ribadire l'esigenza dell'intesa con le province ai fini dell'adozione del piano, dichiarava

l'incostituzionalità e conseguentemente annullava il piano nazionale nella parte relativa al territorio delle due province.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno quindi creato un vuoto legislativo per quanto concerne in particolare la disciplina urbanistica dell'installazione degli impianti di radiodiffusione.

Per superare tale vuoto normativo e conseguire l'intesa con lo Stato per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, la Provincia con la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 ha previsto l'approvazione da parte della Giunta provinciale di proposte di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti da sottoporre al Ministero delle Comunicazioni.

Per quanto concerne gli impianti televisivi, la proposta di localizzazione è stata elaborata dal Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, istituito con legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, in collaborazione con i servizi provinciali interessati. Il piano provinciale, partendo da una situazione che vede la presenza di 215 siti per la diffusione televisiva, a conferma dell'attuale condizione di sostanziale saturazione delle frequenze, intende perseguire i seguenti obiettivi: a) ridurre il numero di postazioni destinate alla radiotelevisiva; b) tendere ad un accorpamento dei siti destinati alla diffusione televisiva con quelli radiofonici; c) proporre una razionalizzazione delle frequenze in grado di liberare alcune frequenze attualmente non disponibili; d) individuare i siti per la localizzazione degli impianti che obbedisca alle esigenze sopra elencate.

La proposta prevede la riduzione degli attuali 215 siti ad un numero di 123, di cui 4 con funzioni di mero collegamento.

Tale proposta è già stata approvata, per sottoporla in via preventiva al Ministero delle Comunicazioni in vista dell'entrata in vigore della L.P. 9/97, con deliberazione della Giunta provinciale n. 12326 di data 27 settembre 1996.

Si tratta ora di approvare in via definitiva la proposta medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della L.P. 9/97. Detto articolo dispone in particolare che per il conseguimento dell'intesa con lo Stato, la Giunta provinciale predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonché il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

Il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi si è espresso favorevolmente in merito alla proposta con nota di data 4 luglio 1997, prot. n. 5220/1, senza osservazioni.

La commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, con deliberazione di data 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole, ritenendo che "nella generalità dei casi, i siti individuati non evidenziano particolari incongruenze o controindicazioni ambientali, talché si ritiene che essi, complessivamente non interferiscano con emergenze ambientali segnalate dal Piano urbanistico provinciale". A fronte di detto positivo riscontro, tuttavia, la commissione ha evidenziato come alcuni siti si collochino nell'ambito di specifiche aree a parco naturale, parco nazionale, biotopi e siti di rilievo culturale, esprimendo le seguenti osservazioni, che si riportano testualmente: "00150 Campo Carlo magno - Monte Spinale - Comune di Ragoli, che risulta collocato all'interno del Parco naturale Adamello-Brenta, in zona di riserva controllata; 00240 Cima Palon - Rifugio Pancugolo - Comune di Pinzolo, che risulta collocato all'interno del Parco naturale Adamello-Brenta, in zona di riserva controllata; 00420 Fonti di Peio - S. Rocco - Comune di Peio, collocato nell'ambito del Parco Nazionale dello Stelvio; 00520 Monte Brione - Monte Brione - Comune di Riva del Garda, collocato all'interno del biotopo omonimo.

Il sito non risulta compatibile con l'elevata valenza ambientale-naturalistica del biotopo in cui debbono prevalere gli elementi di naturalità su quelli antropici- infrastrutturali.

Il sito è inoltre paesaggisticamente di estremo rilievo posto com'è al centro di una pluralità di coni visuali di eccezionale valenza (Lago di Garda - strada Gardesana e viabilità di corona alla piana Benacense).

Si è dell'avviso pertanto che per il sito debba essere riconsiderata la localizzazione, escludendone l'attuale dalla proposta dei siti; 00980 San Martino di Castrozza - Punta Rolle - Comune di Siror, che è ubicato nel Parco Naturale - Riserva Integrale - delle Pale di San Martino-Paneveggio; 00505 Luserna - ex Forte di Campo Luserna - Comune di Luserna, interessa una zona che vede la presenza di un antico forte che va integralmente salvaguardato da qualsiasi interferenza sovrastrutturale che ne possa alterare le caratteristiche architettoniche (dirette o indirette).".

In relazione alle osservazioni della CTP si precisa che l'irradiazione dei segnali radiotelevisivi nelle aree edificate all'interno dei parchi o immediatamente limitrofe ad essi richiede necessariamente la collocazione degli impianti nei siti individuati, non esistendo delle alternative concrete che possano garantire una adeguata ricezione dei segnali. Del resto la riduzione degli attuali siti nella misura di circa il 50 % ha limitato la presenza degli impianti nelle aree a parco a soli 4 siti, su complessivi 123. Lo smantellamento di essi non consentirebbe ai cittadini delle aree interessate di fruire del servizio radiotelevisivo, pubblico e privato. Risulta pertanto necessario contemperare l'interesse primario alla tutela del paesaggio, avente rilievo costituzionale, con l'altro interesse, anch'esso di rilievo costituzionale, riguardante il diritto all'informazione. Nel caso specifico si ritiene che la lesione dell'interesse paesaggistico, se confrontata con la grave limitazione dell'interesse all'informazione che deriverebbe in capo ai cittadini delle aree servite dagli impianti in questione per effetto della rimozione degli stessi, non si possa considerare talmente rilevante da prevalere rispetto a quest'ultimo interesse. Sulla base di queste considerazioni si propone di confermare quindi i quattro siti ricadenti in aree a parco evidenziati dalla CTP.

Per quanto riguarda il sito "Monte Brione", pur non potendo disconoscere l'alta valenza paesaggistica dell'area considerata e la necessità di una sua efficace tutela, si osserva tuttavia che i numerosi impianti esistenti sono presenti nella zona già da alcuni decenni. Tale concentrazione non consente concretamente nel breve periodo una ricollocazione degli impianti in altri siti, anche se già in sede di elaborazione del piano provinciale è stata evidenziata ai titolari degli impianti l'esigenza nel medio periodo di un progressivo smantellamento degli stessi e di una loro collocazione in siti diversi, in modo tale da consentire un recupero paesaggistico-ambientale integrale dell'area. Tale esigenza è stata riconosciuta dagli stessi titolari degli impianti. Anche in questo caso lo smantellamento immediato degli impianti presenti sul Monte Brione non consentirebbe di garantire una contestuale trasmissione dei segnali radiotelevisivi da altri siti. Tale spostamento richiede pertanto una analisi sulla possibile dislocazione degli attuali impianti in altre aree di minor valenza paesaggistico-ambientale che possano tuttavia garantire allo stesso tempo un'adeguata irradiazione dei segnali radiotelevisivi. Nel confermare la temporanea esigenza di mantenere gli impianti esistenti nel sito "Monte Brione", si propone tuttavia di assumere l'impegno ad un progressivo smantellamento degli impianti, anche mediante una modifica successiva dell'attuale proposta di individuazione dei siti.

Per quanto riguarda infine il sito di "Luserna", individuato in corrispondenza dell'ex Forte di Campo Luserna, si ritiene invece che l'esigenza di tutelare l'area sotto il profilo paesaggistico per la presenza di un antico forte che richiede una salvaguardia integrale da qualsiasi sovrastruttura che ne possa alterare le caratteristiche architettoniche, possa

prevalere rispetto alla funzione che la postazione svolge. Il sito è stato infatti individuato come di mero "collegamento" fra altri impianti, non svolgendo quindi una funzione diretta di trasmissione dei segnali. Ne consegue che anche in caso di smantellamento dell'impianto, alle funzioni svolte dallo stesso possono agevolmente supplire altri impianti da collocarsi in siti già esistenti. E' opportuno ricordare inoltre che la permanenza dell'impianto è osteggiata con decisione dal Comune di Luserna, il quale è ricorso anche al giudice amministrativo per far valere le proprie ragioni, in quanto la sua realizzazione è avvenuta su un'area di proprietà comunale in violazione delle condizioni poste per l'utilizzazione del suolo pubblico. Si propone pertanto di stralciare dalla proposta il sito contrassegnato dal numero "505 - Luserna, località Ex Forte di Campo Luserna - Comune di Luserna".

LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; - vista la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9; ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di individuazione di siti per la localizzazione degli impianti televisivi elaborata dal Comitato tecnico per i servizi radiotelevisivi in collaborazione con i competenti servizi provinciali, a termini dell'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, stralciando peraltro dalla stessa, per i motivi indicati dal relatore nel preambolo, il sito indicato con il numero "505 - Luserna, località Ex Forte di Campo Luserna - Comune di Luserna" e confermando quanto riportato in premessa in merito alle osservazioni sollevate dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale in sede di rilascio del proprio parere di data 21 ottobre 1997; 2) di disporre l'invio della proposta medesima, così come modificata secondo quanto precisato al punto 1) del dispositivo, al Ministero delle Comunicazioni ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato prevista dal comma 14 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" per l'approvazione del piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione relativamente al territorio della Provincia autonoma di Trento.

- - - - -